ANM Associazione Nazionale Magistrati - A.D.M.I. Associazione Donne Magistrato Italiane "Donne in magistratura 1963-2013.....50 anni dopo"

Roma, 27 settembre 2013 - Corte di cassazione, aula Giallombardo

Le maestre di Senigallia*

Pietro Curzio, consigliere della Corte di cassazione

Vorrei andare, apparentemente, fuori tema e raccontare una storia. Un frammento di storia d'Italia, dimenticato; riemerso grazie ad alcuni studi recenti¹, di cui consiglio vivamente la lettura. Un episodio che forse meriterebbe l'attenzione di uno scrittore o di un cineasta.

1. Nel millenovecentosei

Protagoniste principali sono dieci donne, tutte maestre elementari. Marchigiane, nove di Senigallia, una di Montemarciano. I fatti si svolsero nel 1906.

L'unità d'Italia si approssimava a compiere cinquant'anni e le donne non avevano mai potuto votare. Pensandoci, in centocinquanta anni di storia unitaria, per più della metà, per ottantasei anni, le donne non hanno avuto diritto al voto. Il voto femminile, per quanto possa sembrare strano, in Italia è un diritto giovane. E' stato riconosciuto solo nel 1946, anno in cui le donne votarono prima alle amministrative, poi al duplice appuntamento del referendum istituzionale e delle consultazioni per l'Assemblea costituente.

Le dieci suffragette marchigiane presentarono la domanda di iscrizione nelle liste per le elezioni politiche. La prima sorpresa fu che la commissione elettorale della

_

^{*} Dedicato a Lina Binni Zimatore.

provincia di Ancona accolse l'istanza. Questo accadde invero anche in qualche altra città. Ma la vera sorpresa fu che il ricorso contro tale decisione, tempestivamente presentato dal procuratore del Re, non venne accolto: fu rigettato dalla Corte di appello di Ancona con una sentenza che confermò l'iscrizione nelle liste elettorali.

La vicenda tornò poi nell'alveo della normalità, perché la Corte di cassazione di Roma (la Cassazione civile non era stata ancora unificata) cassò la sentenza. Tuttavia il fatto rimane eclatante: per dieci mesi, dal luglio 1906 al maggio 1907, le maestre rimasero iscritte nelle liste degli aventi diritti al voto. Se il governo dell'epoca, presieduto da Giolitti, fosse caduto in quel periodo e si fosse andati alle urne, avrebbero votato 2.541.327 italiani maschi e 10 italiane, le maestre di Senigallia. Ma Giolitti non cadde in quei mesi.

2. Adele, Carolina e le altre

Vorrei fare tre riflessioni su questa vicenda, che ne meriterebbe molte di più. Le prime due riguardano i protagonisti, la terza il merito della decisione.

Le protagoniste come si è detto furono dieci donne, credo sia giusto ricordare i loro nomi: Adele Capobianchi, Carolina Bacchi, Dina Tosoni, Emilia Simoncioni, Enrica Tesei, Giulia Berna, Giuseppina Berbecci, Iginia Matteucci, Luigia Mandolini, Palmira Bagaioli.

Erano di età diverse; essendo nate in un arco di tempo tra gli anni cinquanta ed ottanta dell'ottocento, nel 1906 avevano dai cinquanta ai ventanni. Erano di estrazione piccolo borghese, a volte modesta. Quasi tutte sposate, qualcuna con parecchi figli, mentre una di loro rimase nubile per buona parte della vita e si sposò ottantenne. Alcune ebbero vita breve, altre vivranno a lungo, l'ultima morirà ai nostri giorni nel 1970.

Dai fascicoli personali si evince una vita di supplenze, incarichi provvisori, concorsi, insegnamenti in paesini e frazioni, spostamenti in corriere, mancate autorizzazioni a viaggiare, ricerca di stanzette nei pressi delle scuole, istanze per avere bracieri in classe, oltre che encomi e riconoscimenti, ma anche contrasti con le amministrazioni comunali da cui dipendevano.

Nessuna svolse attività politica, né sindacale. Il mondo politico, in tutte le sue componenti, con l'eccezione di alcune intuizioni risalenti a Mazzini, all'inizio del novecento era poco sensibile al problema del voto femminile, oscillando tra una maggioranza fortemente contraria ed atteggiamenti comunque molto tiepidi. La

questione maturò nella società e forse non è un caso che la richiesta venne formulata da alcune maestre, perché nel mondo della scuola qualcosa si era mosso.

Già nella seconda metà dell'ottocento molte donne avevano potuto accedere ad una vita professionale grazie alla istituzione delle scuole "normali" (magistrali), che si diffusero a partire dalla legge Casati del 1859. Le frequentarono tante ragazze, che poi divennero maestre e, nel giro di pochi decenni, raggiunsero e superarono il numero dei maestri, anche perché gli uomini acculturati cercavano professioni più remunerative e le amministrazioni comunali preferivano le maestre, avendo la possibilità di pagarle meno degli uomini.

Fu così che la scuola divenne "il luogo ed il simbolo dell'emancipazione femminile" ². Il mondo in cui nuove consapevolezze e sensibilità si diffusero orizzontalmente, raccogliendo le sollecitazioni di alcune donne eccellenti destinate a fare da apripista, come Teresa Labriola, prima donna a laurearsi in giurisprudenza nel 1884 nell'Università di Roma; Anna Maria Mozzoni, docente di filosofia morale a Milano, autrice di una serie di scritti con i quali rivendicò il diritto di voto per le donne indicando nell'istruzione lo strumento fondamentale per l'emancipazione femminile; Elisa Comani, (1893-1975), prima donna italiana a divenire avvocato³.

Fu una di questa donne, Maria Montessori, la grande pedagogista ed antropologa, anche lei marchigiana, a pubblicare il 26 febbraio 1906 sul giornale "La vita" un proclama con il quale esortava le donne a iscriversi nelle liste elettorali politiche. Le dieci maestre sue conterranee risposero alla sollecitazione, la presero sul serio. Nelle scuole elementari dei paesini abbarbicati sulle colline marchigiane qualcosa era effettivamente avvenuto.

3. Un professore magistrato

Anche la seconda riflessione riguarda il rapporto tra cultura e diritti, in questo caso con specifico riferimento al rapporto tra cultura e giurisdizione.

L'undicesimo protagonista della vicenda è il presidente della Corte d'appello di Ancona. Il caso volle che per un anno quella Corte fu retta da un grande giurista: Lodovico Mortara⁴.

Nato a Mantova nel 1855, Lodovico era figlio del rabbino maggiore della comunità israelitica della città, studioso di fama internazionale dell'ebraismo. Al liceo ebbe come docente Robertò Ardigò. Si laureò in giurisprudenza a Modena. Intraprese la professione di avvocato e la carriera universitaria. Insegnò procedura civile e ordinamento giudiziario nelle università di Pisa e di Napoli, pubblicando un manuale

di procedura civile ed importanti saggi monografici⁵. Deluso dall'università passò alla magistratura⁶, divenendo il più giovane consigliere della Corte di cassazione di Roma. Fu poi nominato procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari e quindi, il 28 marzo 1906, presidente della Corte d'appello di Ancona. Dopo l'anno trascorso ad Ancona, fu ancora a Palermo e a Firenze, per divenire, infine, Presidente della Corte di cassazione romana nel settembre 1915. Fu quindi chiamato, in due governi Nitti, a reggere il ministero della giustizia. Tornò poi alla presidenza della Cassazione romana. In due fondamentali sentenze del 1922 si espresse criticamente sull'abuso governativo nel ricorso ai decreti legge in assenza dei presupposti di urgenza. Dopo l'unificazione della Corte di cassazione non venne nominato primo presidente, come gli sarebbe spettato, ma fu anzi costretto, alcuni mesi dopo, al pensionamento anticipato dal primo provvedimento di epurazione del governo fascista. Continuò nella usa attività scientifica e nella direzione della rivista 'Giurisprudenza italiana', che conserverà sino al giorno della morte, avvenuta in Roma il 1° gennaio 1937.

Fu un giurista di così grande valore a scrivere la sentenza che riconobbe il diritto di voto alle dieci maestre.

Prima di esaminarne il contenuto della sentenza è opportuno annotare che Mortara era di parere contrario. Intervistato qualche giorno dopo la decisione dichiarò: "io non ho entusiasmo per l'estensione del voto alle donne poiché mi sembra non ancora matura la preparazione della gran maggioranza di esse a questa importante funzione" e ricordò che in un referendum promosso dall'Unione femminile di Milano nel 1903, richiesto di un parere si era pronunciato in senso contrario.

Il presidente della Corte precisò quindi al giornalista che lo intervistava: "chiamato però, come magistrato, a decidere la questione, mi son dovuto spogliare di ogni prevenzione personale per esaminare serenamente il testo della legge"⁷.

Si discute spesso sul problema del rapporto tra posizioni personali del giudice e interpretazione della legge. Le parole di Mortara sono nette. Un giudice non può non avere idee e posizioni, se afferma questo non è onesto intellettualmente, ma quando giudica deve mettere da parte le sue convinzioni personali e ricercare la soluzione nel più attento rispetto delle norme, "esaminare serenamente il testo delle legge". È un percorso difficile, ma è la sola via che gli è concessa, se vuole essere "un giudice".

4. L'ermeneutica del silenzio

Veniamo ora alla sentenza⁸; a come Mortara e gli altri componenti del collegio anconetano⁹ ricostruirono l'ordinamento.

Il punto di riferimento normativo era l'art. 24 dello Statuto albertino, secondo il quale tutti "i regnicoli", qualunque sia il titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge e tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e militari, "salve le eccezioni determinate dalla legge".

La tesi del pubblico ministero era che alle donne secondo la vigente costituzione dello Stato non spettassero diritti politici. La Corte rilevò che invece era chiaro che "il nome di regnicoli comprende i cittadini dei due sessi" e una controprova era costituita dal fatto che la norma successiva, l'art. 25, sanciva che "essi" (i regnicoli) "contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato"; cioè pagano le tasse e -sottolinea la sentenza- nessuno ha mai dubitato che le donne siano contribuenti in proporzione dei loro averi al pari degli uomini.

D'altro canto, non si dubita che le donne godano degli altri diritti politici (libertà individuale, inviolabilità del domicilio, libertà di manifestare le proprie opinioni per mezzo della stampa, diritto di riunirsi pacificamente senza armi, ecc..). Il diritto al voto è un diritto politico, a sua volta e spetta a tutti i regnicoli salve le eccezioni determinate dalla legge.

E qui c'è un passaggio cruciale della sentenza, in cui si afferma che "tali eccezioni devono essere espressamente stabilite, e non è permesso indurle dal silenzio della legge, il quale invece, secondo la regola della buona ermeneutica, le esclude".

Nel caso del diritto al voto un'eccezione espressa era prevista per il voto amministrativo dalla legge comunale e provinciale. Poiché un'uguale interdizione non si rinviene nella legge sul voto politico, "la differenza dal punto di vista esegetico, ha un evidente altissimo valore".

Rimane l'argomento della intenzione del legislatore, quale emerge dalle dichiarazioni fatte nei lavori preparatori in particolare dal relatore Zanardelli. Ma i lavori preparatori possono essere un sussidio, non una fonte e se vi può essere un dubbio intorno all'intenzione del legislatore questo "va risoluto nel senso della libertà, trattandosi di determinare l'estensione di un diritto politico che qualcuno definì pure diritto naturale, e che sotto questo profilo nessuno contesta appartenere a tutti i soggetti capaci, senza distinzione di sesso".

Questi i passaggi fondamentali della sentenza Mortara, incentrata come si è visto sull'esame del testo della legge.

5. Presupposti non scritti

La Corte di cassazione annullò la decisione, ribaltando il ragionamento¹⁰.

Partì anch'essa dall'esegesi dell'art. 24 dello Statuto albertino, ma distinse tra i diritti politici, quelli che sono determinati dal sol fatto della cittadinanza, e devono considerarsi attribuiti dalla stessa personalità, come la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio, ecc..., ed un'altra categoria, di diritti politici che più propriamente rispondono a tale qualificazione che non possono essere riconosciuti alle donne quando manca un'espressa disposizione.

L'esame della legislazione vigente porta la Cassazione ad affermare che tutte le leggi che hanno disciplinato l'esercizio delle pubbliche funzioni di ogni sorta "sono fondate sul presupposto ed hanno come principio e regola, che non si è sentito neppure il bisogno di dichiarare espressamente, di non poter le donne venir ammesse ad una qualsiasi partecipazione di funzioni e cariche attinenti alla vita politica dello Stato", tanto che sono occorse specifiche leggi perché potessero essere chiamate a far parte dell'amministrazione degli istituti di beneficienza e dei collegi dei probiviri.

Quindi il discorso sul silenzio del legislatore e sul rapporto fra regola ed eccezione viene ribaltato: la regola silente del sistema normativo è l'esclusione della donna dai diritti politici. Il riconoscimento di specifici e limitati diritti deve essere espressamente enunciato e previsto, trattandosi di un'eccezione. L'esclusione delle donne come regola generale è un "presupposto indispensabile" della legge elettorale politica.

Dopo alcuni passaggi più tecnici e tutto sommato non decisivi, fra l'altro dando una spiegazione del perché un divieto esplicito era stato formulato dalla legge comunale e provinciale, la Corte ritorna sul tema generale in una prospettiva storica, sottolineando che sarebbe "inconcepibile che il diritto di concorrere alla nomina dei rappresentanti della nazione si fosse potuto acquistare dalle donne sotto l'imperio delle leggi vigenti ... quasi inconsapevolmente e senza che il legislatore si rendesse conto della importanza degli effetti dell'esercizio di simil diritto anche per parte del sesso femminile avrebbe avuto non solo per accrescerne in larga misura il corpo elettorale, ma anche col modificarne profondamente la composizione".

"Riforme di questa natura nella sfera del pubblico diritto non possono (essere realizzate) senza lunga e studiata preparazione e senza una matura ponderazione di tutte le conseguenze che in qualunque senso potranno da esse derivare e ripercuotersi sulla vita dello Stato", dal che deriva "la vanità di ogni sforzo che voglia farsi mediante la interpretazione di qualche singola disposizione per giungere alla

conclusione che l'altra metà dell'intera popolazione del Regno si trovasse già in possesso di un diritto politico che nessuna legge ha finora riconosciuto", innovando il diritto pubblico vigente "non solo nelle disposizioni scritte, ma anche nelle norme, nelle consuetudini e nelle tradizioni sempre riconosciute, che le completano e formano parte integrante".

6. Antigone al contrario

In sostanza la Cassazione affermò che l'esclusione del diritto delle donne dal voto era un assioma, fondato sull'endiadi consuetudine e tradizione. È inutile cercare una regola scritta nel tessuto ordinamentale, la regola è all'interno della trama, così forte che non ha bisogno di essere espressa.

La differenza tra le due decisioni è radicale. Nella sentenza di appello il diritto delle donne al voto è un diritto di libertà che non può essere compresso se non da una norma specifica, perché come scrive Mortara, si tratta di un diritto qualificabile come diritto naturale; la sentenza della Cassazione si basa sull'assunto che il principio dell'esclusione delle donne dal voto era così profondamente introiettato dall'ordinamento dell'epoca da non aver bisogno di essere espresso in una legge, di cui invece vi era necessità per affermarlo.

Riecheggia un tema di sempre, il rapporto tra leggi non scritte e leggi scritte. In questo caso è a parti invertite rispetto alla tragedia di Sofocle: le leggi "che non sono nate oggi, non ieri, ma vivono nell'eternità e nessuno sa quando si rivelarono" che Antigone invocava, per la Cassazione sono la tradizione e consuetudine di escludere le donne dal voto.

Il contrasto tra le fonti normative cela, come spesso accade, il contrasto sul contenuto della norma e le sue implicazioni, sui valori in gioco. Anche il dissenso sulle regole del diritto funerario che è all'origine della tragedia implicava un contrasto sulla condizione femminile, se Sofocle fa dire ad Ismene, nel tentativo di convincere la sorella, "non dobbiamo dimenticare che siamo nate femmine e non possiamo reggere lo scontro con i maschi". Così come fa dire a Creonte, nel più debole dei suoi argomenti, per il resto tutt'altro che risibili, "e allora dobbiamo difendere l'ordine e non lasciarci sconfiggere da una donna, in nessun modo. Meglio, se proprio si deve cadere, cadere per mano di un uomo: non si dirà che siamo inferiori ad una femmina!"¹¹.

Negli anni successivi il diritto elettorale delle donne è stato progressivamente riconosciuto dai parlamenti, insieme a molti altri diritti. In Italia, Mortara ministro proponente, nel 1919 venne approvata la legge 1176 (Norme sulla capacità giuridica

della donna) che abolì l'arcaico istituto dell'autorizzazione maritale alla stipulazione di negozi giuridici e riconobbe l'abilitazione, "al pari titolo degli uomini", all'esercizio di tutte le professioni con le sole eccezioni di quelle militari e giurisdizionali¹². Quell'eccezione che per le magistrate venne rimossa esattamente cinquant'anni fa.

Ma il sottofondo culturale che emerge dalle diverse interpretazioni del silenzio rende il contrasto tra le due sentenze tutt'altro che datato. Nonostante che il problema del voto e dell'accesso alle professioni sia stato ormai da tempo superato, una considerazione rimane attuale: a distanza di tanti anni e di tante acquisizioni normative, questa particolare zona dei rapporti tra le persone, così oscura e silente, sfugge ancora in larga parte a regole chiare, perché la condizione femminile è determinata dalle leggi e dalle sentenze, ma anche da altri elementi, che si muovono su piani diversi, alcuni sotterranei, molti indefiniti.

Le maestre di Senigallia hanno fatto molta strada e a loro si sono unite tante altre donne. Ma il loro cammino non è terminato.

Le immaginiamo, ordinate ed eleganti, continuare ad insegnare le prime nozioni ai loro piccoli alunni, piene di problemi e di tensioni che tengono per sé. E mentre le osserviamo, non possiamo non pensare che conservano proprio un grande fascino.

¹ Marco Severini, *Dieci donne. Storia delle prime elettrici italiane*, Liberilibri, Macerata, II ed., 2013. V. anche i saggi dello stesso Severini, nonché di Franco Cipriani, Francesca Tacchi e Luigi Lacchè, nel volume a cura di Nicola Sbano, *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, il Mulino, Bologna, 2004.

² SEVERINI, *Dieci donne, cit.*, pag. 77.

³ SBANO, Donne e diritti. cit.

⁴ Sul ruolo di Lodovico Mortara nella storia delle istituzioni e della cultura giuridica italiana, cfr. Franco CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia*, Giuffrè, Milano, 1991; Id., *Lodovico Mortara nel centenario del giuramento in Cassazione*, in *Giornata lincea in ricordo di Lodovico Mortara*, Roma 17 aprile 1997, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1998, pag. 279 ss.; Nicola Picardi, *Lodovico Mortara*, *magistrato*, in *Giornata lincea*, *cit.*, pag. 83 ss; Cipriani, *Lodovico Mortara nel 150° anniversario della nascita*, in *Scritti in onore dei 'patres'*, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 99-122;

⁵ Non è questa la sede per riportare la bibliografia di Mortara, ma non si può non ricordare *Lo Stato moderno e la giustizia*, 1885, ripubblicato, con prefazione di Alessandro Pizzorusso, per i tipi delle Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, nel 1992.

⁶ Su questo passaggio, v. in particolare, CIPRIANI, *Lodovico Mortara nella storia del diritto italiano*, in *Donne e diritti*, *cit*.

⁷ Il testo integrale dell'intervista, rilasciata a "Il giornale d'Italia" del 1° agosto 1906, può essere letto in Severini, op. ult. cit., pag. 203 ss. Cfr. Lacchè, Personalmente contrario, giuridicamente favorevole. La 'sentenza Mortara' ed il voto politico alle donne, in Donne e diritti, cit.

⁸ Corte d'appello di Ancona, 25 luglio 1906, in *Giur. It.*, 1906, III, 389. La sentenza è riportata in appendice ai volumi citati alla nota n. 1.

⁹ Gli altri componenti del collegio furono Giacomo Reggiani, Gioacchino De Rossi, Giovanni Sabadini e Carlo D'Angelantonio.

¹⁰ Corte di cassazione di Roma, 15 dicembre 1906, n. 883, in *Giur. It.*, 1907, III, 1 ss.; ed in *Foro it.*, 1907, I, 73 ss. Anche questa sentenza è riportata in appendice ai volumi citati alla nota n. 1.

¹¹ Traduzione di Angelo Tonelli, nel testo a sua cura: Sofocle, *Le tragedie*, Marsilio, Venezia, 2004

¹² Su queste vicende, cfr. Francesca TACCHI, *Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità ad oggi*, UTET, Torino, 2009.